

CENTRO CULTURALE MIR

Statuto

Art. 1 *Costituzione, sede e durata*

E' costituita in Novara, con sede in Corso Cavallotti 19 un'Associazione culturale senza fini di lucro denominata "Centro Culturale MIR" con sigla "MIR".

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo espressa proroga deliberata dall'Assemblea.

Art. 2 *Oggetto e scopi*

Il Centro Culturale MIR non ha fini di lucro. Il Centro Culturale MIR ha quale scopo sociale la promozione e lo sviluppo di attività ed iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura in tutti i campi, nonché lo sviluppo e l'approfondimento di rapporti di amicizia e di conoscenza reciproca tra i soci. Il Centro Culturale, agendo opportunamente sulla società civile e con funzioni di stimolo e motore nei confronti delle istituzioni, si propone di essere centro di aggregazione per lo sviluppo di iniziative culturali finalizzate a promuovere una coscienza europea e la conoscenza dei valori delle diverse culture e civiltà, nel rispetto dei diritti umani e delle differenze culturali.

Il Centro Culturale può pubblicare e diffondere libri e periodici, patrocinare incontri, convegni e rassegne, promuovere la conoscenza delle lingue e di tutti gli aspetti della cultura, dell'arte, della letteratura, della scienza, della tecnologia e del folklore, organizzando all'uopo corsi per i soci. Può altresì promuovere con ogni opportuno mezzo viaggi culturali e ricreativi per i soci, seminari di studio e visite guidate, gestire biblioteche, organizzare mostre, proiezioni, conferenze, promuovere corsi di formazione, giornate di studio ad integrazione dell'insegnamento scolastico e, più in generale, svolgere ogni attività diretta allo scambio di conoscenze in tutti i campi.

Il Centro Culturale potrà inoltre assumere l'incarico di presidio informativo di altri Enti ed Associazioni aventi analoghe finalità istituzionali, tramite la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti stessi.

Ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale il Centro Culturale potrà articolarsi in gruppi, sezioni e commissioni e potrà beneficiare di sovvenzioni o contributi e stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati.

Il Centro Culturale potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività ad esso accessorie, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Il Centro Culturale potrà affiliarsi e collegarsi ad altre Associazioni ed Enti a carattere territoriale e nazionale che abbiano scopi che possano riconoscersi analoghi a quelli espressi nell'oggetto del Centro Culturale.

Art. 3 *Soci*

Sono Soci del Centro Culturale coloro che versano la quota associativa, partecipano alla vita del Centro e contribuiscono con la propria attività al conseguimento degli scopi sociali.

Possono essere Soci, oltre alle persone fisiche, anche Persone giuridiche, Enti non riconosciuti, Comitati e Associazioni.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed ogni limitazione ad essa connessa.

La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea, che ne fissa modalità e termini di versamento.

La richiesta di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, può essere presentata in qualunque periodo dell'anno e comporta l'accettazione delle norme statutarie.

E' facoltà del Consiglio Direttivo respingere la richiesta di ammissione a Socio solo qualora sussistano gravi motivi, con apposita comunicazione da inviarsi entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta stessa e con obbligo di motivazione.

Art. 4 Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare alle attività del Centro Culturale, ad intervenire con diritto di voto alle assemblee e a ricoprire, se eletti, le cariche sociali.

I Soci sono iscritti in un apposito libro soci.

Tutti i Soci debbono osservare lo Statuto ed i regolamenti approvati dagli organi del Centro Culturale.

La perdita della qualità di Socio si verifica per i seguenti motivi:

- recesso a semplice richiesta del Socio, senza obbligo di preavviso;
- mancato versamento della quota associativa, anche a seguito di intimazione di pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, determinata dal costante rifiuto dell'osservanza del regolamento o per gravi motivi, con obbligo di motivazione.

La perdita della qualità di socio non dà diritto, in ogni caso, alla restituzione delle somme versate.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 Organi del Centro Culturale

Sono organi del Centro Culturale:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Coordinatore;
- il Comitato Didattico-Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il supremo organo associativo ed è competente a deliberare in materia di:

- 1) modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti associativi;
- 2) elezione del Coordinatore e dei rimanenti componenti del Consiglio Direttivo con preventiva fissazione del numero, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) determinazione della quota associativa annuale;
- 4) approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo;
- 5) approvazione della Relazione annuale sull'attività svolta;
- 6) approvazione del Programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- 7) espulsione dei Soci di cui all'art. 4, quarto comma;
- 8) eventuale scioglimento del Centro Culturale, nonché di quant'altro ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari motivi lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, su convocazione del Coordinatore o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci, con indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/4 dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza relativa dei votanti; gli astenuti non sono considerati votanti.

I Soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo. Nessun socio potrà comunque presentare in assemblea più di una delega.

Hanno diritto al voto per l'elezione delle cariche sociali i Soci in regola con il versamento della quota associativa e che abbiano presentato domanda di iscrizione a Socio almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto inviato ai Soci almeno otto giorni prima della data di svolgimento oppure mediante avviso scritto affisso presso i locali associativi almeno quindici giorni prima, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 7 *Consiglio Direttivo*

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro Culturale, ad esclusione di quelli espressamente attribuiti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, compreso il Coordinatore; i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato in via ordinaria dal Coordinatore, senza obbligo di formalità almeno otto giorni prima della data fissata, in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 *Coordinatore*

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, rappresenta legalmente il Centro Culturale davanti ai terzi ed in giudizio, è autorizzato a compiere atti amministrativi e finanziari in nome e per conto del Centro Culturale e ne risponde nei confronti degli organi direttivi; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari.

Art. 9 *Comitato Didattico-Scientifico*

Il Comitato Didattico-Scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, è nominato dal Consiglio Direttivo tra studiosi ed esperti aventi specifica competenza nei settori di attività del Centro Culturale.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Didattico-Scientifico:

- a) fornisce annualmente al Consiglio Direttivo indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività;
- b) formula pareri sul programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo nonché sulle iniziative di particolare rilievo e in generale sull'attività del Centro Culturale;
- c) concorre a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali, nonché sui risultati delle attività;
- d) esprime pareri sui documenti e sugli studi che il Centro Culturale intende pubblicare;

- e) propone la costituzione di eventuali commissioni di studio e/o gruppi di lavoro su problemi specifici, definendone composizione, funzioni, compiti, durata e compensi;
- f) esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il ruolo di controllo sulla gestione amministrativa del Centro Culturale.

Art. 11 *Patrimonio*

Il patrimonio del Centro Culturale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili e da quant'altro potrà divenire di proprietà del Centro Culturale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate del Centro Culturale sono costituite:

- dalle quote associative versate dai Soci, stabilite ogni anno dall'Assemblea, che in ogni caso non sono trasmissibili e non sono rivalutabili;
- dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali;
- da contributi di persone fisiche, di Enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 12 *Anno sociale*

L'anno sociale ed il relativo esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio annuale, unitamente alla Relazione annuale sull'attività svolta ed al Programma di attività predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché alla Relazione del Collegio dei Revisori, sono approvati dall'Assemblea in via ordinaria entro il termine stabilito dall'art. 6.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 13 *Scioglimento*

Lo scioglimento del centro Culturale è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto dei 2/3 dei Soci presenti; in tal caso l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 dei Soci.

In caso di scioglimento del Centro Culturale per qualunque causa l'Assemblea delibera la devoluzione del patrimonio a favore di associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 *Norme transitorie e finali*

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed al Codice Civile.